

Causa C-455/23 [Garera]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 luglio 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

3 aprile 2023

Ricorrente:

G.T.

Resistente:

T. S.A.

Oggetto del procedimento principale

Procedimento promosso con ricorso per cassazione presentato da G.T. avverso la sentenza del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d'appello di Katowice, Polonia; in prosieguo: la «Corte d'appello di Katowice») che ha respinto la domanda volta ad ottenere la liberazione dalle garanzie e l'esecuzione delle azioni al portatore.

Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale

Standard dell'Unione per quanto riguarda la designazione dei giudici nazionali, senza il loro consenso, per esercitare le funzioni giudicanti presso un'unità organizzativa dell'organo giurisdizionale nazionale diversa da quella presso la quale normalmente sono in servizio. Status dell'organo giurisdizionale costituito per legge. Orario di lavoro dei giudici nel contesto dell'articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Fondamento giuridico: articolo 207 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce dell'interpretazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza nella causa W.Ż., C-487/19, debba essere interpretato nel senso che la designazione di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca; in prosieguo: la «Corte suprema»), senza il suo consenso, per esercitare, temporaneamente, le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema, viola il principio di inamovibilità e di indipendenza dei giudici, analogamente al trasferimento di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario tra due sezioni dello stesso organo giurisdizionale, quando:

- il giudice viene designato per esercitare le funzioni giudicanti in cause in una materia che non coincide con la competenza per materia della sezione presso la quale il giudice della Corte suprema era stato nominato per esercitare le funzioni giudicanti;

- al giudice non è garantito alcun rimedio giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui al punto 118 della sentenza W.Ż., C-487/18[C-487/19] esperibile avverso la decisione che dispone tale designazione;

- il decreto del Pierwszy Prezes SN (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; primo presidente della Corte suprema; in prosieguo: il «PPSN») che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione nonché il decreto del presidente che dirige i lavori dell'ICSN (Izba Cywilna Sądu Najwyższego; Sezione civile della Corte suprema; in prosieguo: l'«IC.SN») di assegnazione delle cause specifiche, sono stati adottati da persone nominate giudice della Corte suprema nelle stesse circostanze di cui alla causa W.Ż., C-487/18[C-487/19] e, alla luce della giurisprudenza finora pronunciata, i procedimenti giudiziari ai quali partecipano siffatte persone sono nulli o violano il diritto delle parti ad un equo processo previsto dall'articolo 6 CEDU;

- la designazione di un giudice, senza il suo consenso, per un periodo di tempo determinato, per esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione della Corte suprema diversa da quella in cui quest'ultimo è in servizio, mantenendo, al contempo, l'obbligo di esercitare le funzioni giudicanti presso la sezione di appartenenza, non ha alcun fondamento nel diritto nazionale;

- la designazione di un giudice, senza il suo consenso, per un periodo di tempo determinato, per esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione della Corte suprema diversa da quella in cui quest'ultimo è in servizio, comporta una violazione dell'articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299).

2. Indipendentemente dalla risposta alla prima questione, se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale «costituito per legge» l'organo giurisdizionale composto a seguito all'adozione da parte del PPSN del decreto che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema nonché del decreto del presidente che dirige i lavori dell'IC.SN di assegnazione delle cause specifiche, emessi da persone che sono state nominate alla funzione di giudice presso la Corte suprema nelle stesse circostanze come quelle della causa W.Ż., C-487/18[C-487/19], nella situazione in cui dalla giurisprudenza finora elaborata risulta che i procedimenti giudiziari ai quali partecipano tali persone sono nulli o violano il diritto delle parti ad un equo processo previsto dall'articolo 6 CEDU.

3. In caso di risposta affermativa alla prima questione o di risposta alla seconda questione nel senso che l'organo giurisdizionale così costituito non è un organo giurisdizionale «costituito per legge», se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio del primato del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che i giudici nominati a far parte della composizione di un organo giurisdizionale costituito secondo le modalità descritte nelle questioni n. 1 e n. 2, possono rifiutarsi di svolgere l'attività nella causa loro assegnata, compreso l'esercizio delle funzioni giudicanti, ritenendo essi inesistente il decreto con il quale è stata disposta la loro designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema nonché il decreto di assegnazione delle cause specifiche, o se invece essi debbano pronunciare una decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta pronuncia per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché all'articolo 47 della Carta.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 19, paragrafo 1, TUE e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sentenza della Corte di giustizia, del 6 dicembre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798).

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Costituzione della Repubblica di Polonia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; in prosieguo: la «Costituzione polacca»): articolo 45 e articolo 183

Legge dell'8 dicembre 2017 che disciplina la Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; in prosieguo: la «legge che disciplina la Corte suprema»), testo unico: Dz. Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2021,

posizione 1904, e successive modifiche): articolo 1, articolo 3, articolo 15, articolo 17, articolo 29, articolo 30, articolo 31, articolo 35, articolo 82

Legge del 27 luglio 2001 recante l'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych; in prosieguo: la «legge recante l'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari») Dz.U. del 2023, posizione 217: articolo 22a

Legge del 26 giugno 1974 sul codice del lavoro (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; in prosieguo: il «codice del lavoro»): articolo 140

Legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego): articolo 398²⁰

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La Corte d'appello di Katowice, con sentenza del 4 dicembre 2019, ha respinto l'appello proposto da G.T. avverso la sentenza del Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia), del 22 gennaio 2019, con la quale era stata respinta la sua domanda contro la società Huta (...) S.A. in R., volta ad ottenere la liberazione dalle garanzie e l'esecuzione delle azioni al portatore della società Huta (...) S.A. in R. L'avvocato dell'attore ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Katowice, contestandola nella sua integralità e invocando la violazione di alcune disposizioni del kodeks cywilny (codice civile) a causa della loro errata interpretazione.
- 2 Con ordinanza del 3 novembre 2020, la Corte suprema ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione. Con decreto del 14 dicembre 2020 il Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema) che dirige l'Izba Cywilna (Sezione civile) (in prosieguo: il «presidente dell'IC.SN»), ha attribuito il ricorso per cassazione al giudice Karol Weitz ed infine il suddetto ricorso è stato registrato con il numero II CSKP 501/22.
- 3 Con decreto n. 25/2023, del 15 febbraio 2023, il PPSN ha designato il giudice Bohdan Bieniek per esercitare le funzioni giudicanti presso l'IC.SN per un periodo di tempo determinato, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2023, stabilendo, al contempo, le regole per l'assegnazione delle cause per ogni mese del periodo di designazione del giudice. Sulla base di tale decreto, il 2 marzo 2023, un giudice della Corte suprema, in sostituzione del presidente dell'IC.SN, ha assegnato la causa II CSKP 501/22 al SSN (sędzia Sądu Najwyższego - giudice della Corte suprema; in prosieguo: il «SSN») Bohdan Bieniek. Successivamente, con decreto del presidente della II Sezione, è stata fissata la data dell'udienza in camera di consiglio al 3 aprile 2023. Il collegio della Corte suprema, formato lo stesso giorno per trattare la causa civile II CSKP 501/22, era composto da due giudici dell'Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale; in prosieguo: la «IPIUS») della Corte suprema, e, in qualità di presidente, da un giudice che abitualmente esercita le funzioni giudicanti presso

l'IC.SN. Il secondo membro del collegio proveniente dall'IPiUS era stato designato per esercitare le funzioni giudicanti con le stesse modalità del giudice relatore.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 4 La Corte suprema, riunita in un collegio di tre giudici, ha nutrito dubbi riguardo all'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare sulla questione se l'organo giurisdizionale del rinvio, in composizione definita dai decreti del PPSN e del presidente dell'IC.SN, soddisfi i criteri di un organo giurisdizionale indicati nella sentenza del 6 ottobre 2021, *W.Ž.* (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C- 487/19, EU:C:2021:798). I suddetti dubbi derivano da una serie di circostanze.
- 5 In primo luogo, i giudici designati per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema sono stati privati del diritto a un ricorso effettivo.
- 6 In secondo luogo, la designazione per esercitare le funzioni giudicanti è avvenuta senza il consenso dei giudici designati, il che viola i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici e interferisce con il diritto a un processo equo, compromettendo così il principio della tutela giurisdizionale effettiva.
- 7 In terzo luogo, le persone che hanno emesso i decreti si trovano nella stessa situazione dei giudici menzionati nella causa C-487/19, in quanto la loro nomina è avvenuta in flagrante violazione delle norme fondamentali della procedura di nomina dei giudici della Corte suprema, le quali costituiscono parte integrante dell'organizzazione e del funzionamento del sistema giudiziario.
- 8 Il giudice del rinvio si chiede altresì se, tenuto conto delle asserite violazioni, i giudici designati per esercitare le funzioni giudicanti possano astenersi dall'eseguire tali decreti.
- 9 Nel diritto nazionale (articolo 35, paragrafo 3, della legge dell'8 dicembre 2017 che disciplina la Corte suprema) esiste una norma che consente al PPSN di designare un giudice per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione. Tuttavia, la citata disposizione permette di designare un giudice (senza il suo consenso) solo per una causa specifica, indicata nel decreto del PPSN. Ciò può verificarsi qualora l'oggetto di una determinata causa rientra nella competenza di due sezioni della Corte suprema, e qualora, a seguito dell'esclusione di tutti i giudici della Corte suprema di una determinata sezione, si renda necessario che la causa venga trattata dai giudici di un'altra sezione della Corte suprema. L'altra possibilità prevista dall'articolo 35, paragrafo 3, della legge che disciplina la Corte suprema è quella di designare i giudici per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema per un determinato periodo di tempo, tuttavia, in tal caso, il giudice dovrebbe statuire sulle controversie soltanto in tale

«nuova» sezione senza essere tenuto ad esercitare le funzioni giudicanti contemporaneamente nella sezione nuova e nella sezione di appartenenza della Corte suprema, con un carico di lavoro maggiore. Ad una simile configurazione ibrida osta il contenuto dell'articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema.

- 10 La designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione, senza tenere conto delle competenze sostanziali del giudice a pronunciarsi in una determinata categoria di cause, viola il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un equo processo. Una condizione necessaria per la realizzazione di entrambi i diritti è che il giudice abbia le conoscenze e l'esperienza idonee a garantire che la causa venga esaminata in modo corretto. Tale condizione riveste un'importanza particolare nei procedimenti dinanzi alla Corte suprema, le cui decisioni costituiscono successivamente il punto di riferimento per le decisioni degli organi giurisdizionali di grado inferiore. La suddivisione della Corte suprema in sezioni è stata effettuata conformemente all'articolo 3 della legge che disciplina la Corte suprema sulla base del criterio della materia. Anche i candidati alla funzione di giudice della Corte suprema presentano le loro candidature conformemente alla propria specializzazione. Pertanto, le singole sezioni dovrebbero essere composte dai giudici che possiedono le conoscenze e l'esperienza professionali corrispondenti alla competenza di una determinata sezione. Infatti, le cause vengono ammesse alla trattazione nell'ordine del loro deposito e non nel momento in cui il giudice relatore o il collegio giudicante ritengono che la causa sia sufficientemente istruita per essere decisa. In assenza di un articolato sistema di supporto per i giudici, è necessario avere una conoscenza approfondita dei settori del diritto nell'ambito dei quali un giudice abitualmente esercita le proprie funzioni giudicanti. Soltanto in questo modo, in presenza di controversie particolari, le quali si collocano in un contesto complesso, è possibile assicurare una corretta preparazione della causa ai fini della sua risoluzione.
- 11 Allo stesso tempo, ai giudici designati per esercitare le funzioni giudicanti nella presente causa non è garantita alcuna tutela giuridica. Dall'interpretazione dell'articolo 35, paragrafo 3, della legge che disciplina la Corte suprema risulta che il legislatore non ha rispettato l'obbligo di conformarsi allo standard dell'Unione, il quale può essere desunto dalla lettura della sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798) (punto 118 della motivazione della sentenza) in riferimento ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari. Di conseguenza si rende necessario l'intervento da parte della Corte di giustizia per stabilire se i provvedimenti di cui trattasi non violino i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici, nella situazione in cui la decisione del PPSN che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte Suprema, con il contestuale mantenimento dell'incarico presso la sezione di appartenenza, non può essere sottoposta a controllo giurisdizionale. Secondo il giudice del rinvio, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, i quali obbligano gli Stati membri a stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il

rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, hanno carattere universale ed i giudici della Corte suprema non sono esclusi dall'ambito di applicazione di tali articoli.

- 12 Orbene, dal parere del PPSN presentato durante la riunione della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura») del 17 marzo 2023, risulta che il giudice designato per esercitare le funzioni giudicanti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, della legge che disciplina la Corte suprema non dispone del diritto di proporre un ricorso. Il PPSN ritiene che la norma dell'articolo 35, paragrafo 3, della legge che disciplina la Corte suprema sia esaustiva e non consenta l'applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni della legge, del 27 luglio 2001, recante l'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.
- 13 Per motivi di precisione, la Corte suprema osserva che il Consiglio nazionale della magistratura ammette, per analogia, il controllo della decisione del PPSN che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Consiglio nazionale della magistratura è un organo dipendente dagli organi del potere politico dello Stato [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982; sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153], e non ha neppure lo status di organo giurisdizionale.
- 14 Inoltre, il giudice del rinvio non può esercitare nella presente causa l'opzione di far verificare la costituzionalità dell'articolo 35, paragrafo 3, della legge che disciplina la Corte suprema, in quanto il meccanismo del controllo di costituzionalità non è operativo [sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, punti 33 e 34]; sentenza della Corte suprema, del 5 dicembre 2019, III PO 7/18; sentenza della CEDU, del 7 maggio 2021, causa - 4907/18, Xero Flor Sp. z o.o. c. Polonia)].
- 15 Questione distinta è quella se il decreto del PPSN che designa un giudice per esercitare le funzioni giudicanti presso l'IC.SN non si ponga in contrasto con il meccanismo di garanzia disciplinato dall'articolo 6, lettera b), della direttiva n. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, p. 9). Su questo punto la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata, anche se sono già state sollevate le prime questioni pregiudiziali relative alle norme in materia di orario di lavoro di un giudice (ad esempio, la causa C-41/23).
- 16 Nel diritto nazionale, l'orario di lavoro di un giudice della Corte suprema è determinato in base alla portata delle sue funzioni (come nel caso di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario). Nell'ordinamento nazionale, occorre richiamare l'attenzione sulla delibera della Corte suprema, dell'8 aprile 2009,

Il PZP 2/09, nella quale sono state indicate differenze tra l'orario di lavoro basato sul raggiungimento degli obiettivi disciplinato dal codice del lavoro e l'orario di lavoro dei giudici definito in base alla portata delle loro funzioni. Nella citata delibera è stato sottolineato che la regolamentazione dell'orario di lavoro dei giudici non attua le disposizioni della direttiva, in quanto non introduce il diritto al riposo e che in tale materia occorre applicare, ai sensi dell'articolo 5 del codice del lavoro, le norme di detto codice. Conformemente alla direttiva 2003/88 anche i giudici dovrebbero poter beneficiare dei periodi minimi di riposo garantiti e il loro orario di lavoro non dovrebbe superare le 48 ore settimanali nel corso del periodo di riferimento. Dopo l'adozione di questa delibera, il legislatore non ha modificato le norme relative all'orario di lavoro dei giudici. Applicando, per analogia, al giudice, la formula di uno specifico sistema di orario di lavoro basato sul raggiungimento degli obiettivi (articolo 140 del codice del lavoro), si può, e si deve, ritenere che, nel caso in cui si intenda affidare ad un giudice ulteriori funzioni, in un settore del diritto che esula alla sua specializzazione, è necessario che il datore di lavoro (nella fattispecie il PPSN) valuti se i nuovi compiti, mantenendo le funzioni esercitate fino a quel momento, siano in generale eseguibili. Orbene, nel caso di specie, ai giudici della SPiUS erano già stati attribuiti i compiti per il prossimo periodo di riferimento e, dopo essere stati designati per esercitare le funzioni giudicanti presso l'IC.SN, i suddetti giudici si sono trovati ad avere in definitiva, un'udienza in più rispetto ai giudici che normalmente esercitano le funzioni giudicanti presso tale sezione (4 udienze al mese a fronte di 3 udienze al mese). L'introduzione di fatto di un'ulteriore udienza presso l'IC.SN, senza un'analisi delle circostanze relative all'orario di lavoro, costituisce pertanto una violazione degli standard consentiti previsti dalla direttiva 2003/88.

- 17 Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che sia il PPSN, sia il presidente dell'ICSN, i cui decreti hanno formato il collegio giudicante nella presente causa, sono stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema nelle stesse circostanze come quelle della causa conclusasi con la sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798). Il giudice del rinvio rileva altresì che, il 23 settembre 2022, la Corte suprema (III CZP 43/22) ha emesso un'ordinanza (causa III CZP 43/22) per sottoporre alla Corte di giustizia la questione, se l'articolo 2 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3 nonché articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta e con l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che un atto che ha definito la composizione dell'organo giurisdizionale, come il decreto del PPSN, non produce effetti giuridici, nella situazione in cui la composizione dell'organo giurisdizionale così determinata non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto dell'Unione europea, in particolare, a motivo delle seguenti circostanze: [a)] la partecipazione alla sua composizione collegiale di persone nominate alla funzione di giudice della Corte suprema in modo manifestamente contrario alle disposizioni del diritto nazionale relative alla nomina dei giudici, come dichiarato nelle decisioni definitive dell'organo

giurisdizionale nazionale di ultima istanza, e ove tali persone rappresentano la maggioranza della composizione dell'organo giurisdizionale; b) la definizione della composizione dell'organo giurisdizionale con le modalità sopra indicate dal presidente della Corte suprema nominato alla funzione di giudice della Corte suprema nelle stesse circostanze e in violazione delle norme relative alla nomina di un giudice della Corte suprema alla carica di presidente della Corte suprema. Alla data dell'adozione dell'ordinanza di rinvio nella presente causa, la suesposta questione non è stata ancora depositata presso la Corte di giustizia.

- 18 Facendo riferimento alla motivazione della suddetta questione pregiudiziale non depositata, il giudice del rinvio sottolinea la criticità delle nomine del PPSN e del presidente dell'IC.SN.
- 19 Conformemente all'articolo 15 della legge che disciplina la Corte suprema, i candidati alla carica di presidente della Corte suprema sono selezionati dall'assemblea dei giudici della sezione competente (in prosieguo: l'assemblea). L'assemblea è un organo della Corte suprema ed è formata da tutti i giudici che fanno parte della composizione della sezione. Il 29 giugno 2021, l'assemblea dei giudici dell'IC.SN, convocata per scegliere i candidati alla carica di presidente dell'IC.SN, ha adottato, a maggioranza dei voti, una risoluzione di sospensione dei lavori dell'assemblea fino alla conclusione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia nelle cause promosse con ricorso proposto dalla Commissione europea contro la Polonia (C-791/19) e nelle cause pregiudiziali C-487/19 e C-508/19. Quando, il 31 agosto 2021, è scaduto il mandato del presidente dell'IC.SN, il Prezydent RP (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente RP») ha incaricato il PPSN a dirigere la Sezione civile. Ciò ha comportato una fusione di fatto delle cariche di PPSN e di presidente dell'IC.SN, non prevista dalla legge che disciplina la Corte suprema. Il potere del Presidente RP di conferire la carica di presidente della Corte suprema, previsto dall'articolo 13a, in combinato disposto con l'articolo 15 della legge che disciplina la Corte suprema, costituisce una violazione del principio costituzionale della separazione e dell'indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo (articolo 173 della Costituzione polacca). Le disposizioni della Costituzione che disciplinano la portata della competenza del Presidente RP non prevedono che quest'ultimo, in quanto organo del potere esecutivo, decida autonomamente riguardo all'assegnazione a determinati giudici delle funzioni che consentano a questi ultimi di esercitare i poteri degli organi della Corte suprema.
- 20 Nonostante la protesta della maggioranza dei membri dell'assemblea, il PPSN, in qualità di persona designata dal Presidente RP, ha convocato, per il 7 settembre 2021, un'assemblea per eleggere i candidati alla carica di presidente dell'IC.SN. La richiesta di posticipare la riunione dell'assemblea non è stata posta ai voti. I giudici nominati alla funzione di giudice della Corte Suprema prima del 2018 si sono quindi rifiutati di partecipare alle deliberazioni, con la conseguente mancanza del quorum e la partecipazione all'elezione dei candidati alla carica di presidente dell'IC.SN dei soli giudici di nuova nomina. La mancanza del quorum è stata ovviata dal PPSN mediante il trasferimento per l'esercizio delle funzioni

giudicanti presso l'IC.SN di due persone precedentemente nominate alla funzione di giudice presso l'Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) e di una persona precedentemente nominata alla funzione di giudice presso l'Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare).

- 21 La selezione dei candidati alla carica di presidente dell'IC.SN è stata quindi effettuata contro il parere della maggioranza dei giudici che compongono l'IC.SN e in violazione delle norme che disciplinano il funzionamento dell'assemblea, un organo della Corte suprema.
- 22 Si pone pertanto la questione se, sotto il profilo del rispetto del requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali e di indipendenza dei giudici, previsto dal diritto dell'Unione, il decreto di designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione della Corte suprema e il decreto di assegnazione delle cause civili specifiche, le quali solitamente non vengono trattate dai giudici designati e in riferimento alle quali le loro competenze per esercitare le funzioni giudicanti non sono state verificate, adottati da persone con uno status identico a quello descritto nella causa C-487/19, ed, in più, selezionate a seguito di una procedura viziata, implicano, in definitiva, che la composizione dell'organo giurisdizionale sia stata formata in violazione del diritto delle parti ad un processo equo, il che è confermato non solo dalla composizione soggettiva di tale organo giurisdizionale, ma anche da una serie di atti di natura sostanziale e tecnica (emanazione dei decreti relativi alla determinazione della causa da trattare, al cambio del giudice relatore, alla definizione della composizione del collegio giudicante competente a conoscere della causa).
- 23 Pertanto, secondo il giudice del rinvio è necessaria un'interpretazione del diritto dell'Unione (articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e articolo 47 della Carta), anche riguardo alla questione se i giudici nominati a far parte di un organo giurisdizionale possono rifiutarsi, alla luce del principio del primato del diritto dell'Unione e dell'acquis giurisprudenziale della Corte di giustizia e della Corte EDU, di adottare ed eseguire atti nelle cause loro assegnate, considerando inesistenti decreti che li obbligano ad esercitare le loro funzioni presso un'altra sezione della Corte suprema senza il loro consenso; o se, nonostante le carenze e le violazioni dei diritti fondamentali rilevate finora, essi debbano procedere all'esercizio delle funzioni giudicanti, cedendo, de facto, alle parti la scelta di impugnare o meno tali decisioni in quanto decisioni emesse da un organo giurisdizionale composto in violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta.